

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. DANIELE RESTORI**  
*Viale Fratti n. 7 - 43121 Parma (PR)*  
*tel. 0521.200500 - fax 0521.508611*  
*e-mail: restoridaniele@gmail.com*

**TRIBUNALE DI TREVISO**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

**RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

**EX ARTT. 14 *ter* e segg. LEGGE N. 3 del 27 GENNAIO 2012**

La sig.ra Patrizia BOTTER (C.F. BTT PRZ 58S63 H523A), nata il 23/11/1958 a Roncade (TV) e residente in Roncade (TV), via Sant'Antonio n. 3, elettivamente domiciliata presso la persona dell'Avv.to Daniele Restori (C.F. RST DNL 87E18 F463A), con studio in Parma (PR), viale Fratti n. 7, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente ricorso, ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec [avvdanielerestori@pec.giuffre.it](mailto:avvdanielerestori@pec.giuffre.it) o al numero di fax 0521/508611, espone quanto segue.

Il presente atto viene predisposto con l'ausilio e l'assistenza del dott. Davide Ciofalo (C.F. CFL DVD 66C12 G273J, mail [davcio.ita@gmail.com](mailto:davcio.ita@gmail.com) e pec [davide.ciofalo@pec.commercialistipa.it](mailto:davide.ciofalo@pec.commercialistipa.it)) dottore commercialista iscritto all'Ordine di Treviso al n. 1476, con studio in Treviso (TV), strada di Boiago n. 3/F, nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. da Sovraindebitamento dell'Associazione Nazionale Rialziamoci Italia - sede di Treviso, con provvedimento in data 28/06/2021.

\*\*\*\*\*

**Sommario:**

1. Premessa.
2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento – stato della crisi.

4. Attivo.
5. Passivo.
6. Situazione reddituale – spesa media mensile – fabbisogno.
7. Liquidazione patrimonio.

\*\*\*\*\*

### **1. Premessa.**

Con istanza depositata in data 11 agosto 2021, n. prot. 1006TV21\_0018 presso l'O.C.C. da Sovraindebitamento dell'Associazione Nazionale Rialziamoci Italia - sede di Treviso, la sig.ra Patrizia Botter chiedeva la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (doc. n. 1).

In data 28/06/2021, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava dott. Davide Ciofalo per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata (doc. n. 2).

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della sig.ra Botter è rimasta invariata e la stessa non ha messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il già precario stato di crisi.

L'istante in merito alla propria situazione economica e patrimoniale, sulla base di quanto emerso all'esito degli incontri avuti con il Gestore della crisi, esprime l'intenzione di formulare una proposta di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* Legge n. 3/2012 con "quota busta paga" da destinare ai creditori, impegnandosi già da ora ad integrare i punti che dovessero essere meritevoli di chiarimenti o modifiche.

Occorre già da ora sottolineare che la presenza di beni liquidabili non è un presupposto dell'accordo o del piano del consumatore, quindi non risulterebbe giustificato un autonomo requisito di ammissibilità solo per il terzo istituto destinato alla soluzione della crisi, ossia la liquidazione (sulla possibilità di apertura della Liquidazione con la "sola quota parte di reddito" cfr. Tribunale di Milano, decreto 16/11/2017<sup>1</sup>, Tribunale di Milano, decreto del 06/11/2020, RG n. 99/2020, dott. Rossetti (doc. n. 3), Tribunale di Brescia, decreto del 18/12/2020, RG n. 118/2020, dott. Franchioni (doc. n. 4), Tribunale di Bologna, decreto del 16/04/2021, RG n. 1355/2021 dott.ssa Rimondini (doc. n. 5), Tribunale di Perugia, decreto del 09/09/2021, RG. n. 5173/2021, dott.ssa Monaldi (doc. n. 6), Tribunale di Modena, decreto del 14/09/2021, RG n. 14/2021, dott.ssa Emilia (doc. n. 7), Tribunale di Forlì, decreto del 08/11/2021, RG n. 22/2021, dott.ssa Vacca (doc. n. 8)), Tribunale di Bergamo, decreto del 29/12/2021, RG n. 39/2021, dott.ssa Gelato (doc. n. 9), Tribunale di Spoleto, decreto del 11/01/2022, RG n. 9/2021, dott. Laudenzi (doc. n. 10), Tribunale di Cagliari, decreto del 01/04/2022, RG n. 1/2022, dott. Caschili (doc. n. 11) e Tribunale di Tivoli, decreto del 19/04/2022, RG n. 8/2021, dott.ssa Leberati (doc. n. 12)).

*Ad abundantiam*, si sottolinea che le pronunce sopra citate, anticipando nella *ratio* la riforma del Codice della Crisi che sarebbe dovuta entrare in vigore in data 15/08/2020 (rinviata causa *covid*), costituiscono una sorta di interpretazione autentica data dalla stessa riforma. Ed infatti, l'art. 283 (oggi divenuto, con la legge di conversione del 18 dicembre 2020, l'art. 14

---

<sup>1</sup> **"Non rappresenta invece motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori"**.

*quaterdecies*, comma 1, L. 3/2012) del Codice della Crisi consente, ad alcune condizioni, anche al debitore incapiente di ottenere l'esdebitazione<sup>2</sup> (sul punto cfr. Tribunale di Mantova, decreto del 18/12/2021, RG. n. 3/2021, dott. Gibelli (doc. n. 13). Va da sé che, essendo attualmente consentita l'esdebitazione per il debitore incapiente, non vi sono motivi per rigettare la domanda dell'odierna ricorrente la quale prevede il pagamento, nei quattro anni della procedura, di una somma pari ad almeno € 24.000,00.

\*\*\*\*\*

## **2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.**

La sig.ra Botter non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012. Ai fini dell'esdebitazione, domanda che verrà proposta alla fine della procedura liquidatoria, si precisa che la ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, né ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti di cui all'articolo 14 e 14 *bis*, legge 3/2012 (doc. n. 14).

La ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definito dall'articolo 6 legge 3/2012 essendo evidente il perdurante squilibrio fra le obbligazioni imputabili alla stessa ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, costituito dalla quota del proprio stipendio per la durata della presente procedura (anni 4).

---

<sup>2</sup> *"Art. 14-quaterdecies (Debitore incapiente). - 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento."*

Si precisa che la ricorrente ha fornito al Gestore della Crisi da Sovraindebitamento tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

\*\*\*\*\*

### **3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento - stato della crisi.**

Come si è detto, la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio trova la propria causa nell'impossibilità di onorare i debiti contratti a seguito della perdita del lavoro da parte del marito della sig.ra Botter.

Ma andiamo con ordine!

L'odierna ricorrente, in data 30/06/2008, acquistava un immobile ATER ad uso residenziale sito in Mogliano Veneto (TV). Per l'occasione, contraeva un mutuo con l'ex INPDAP (oggi INPS), stante il suo impiego presso l': \_\_\_\_\_ s. L'importo mutuato ammontava ad € 114.000,00 (doc. n. 15).

Tuttavia, la crisi economica derivante dagli effetti delle crisi finanziarie succedutesi nella prima decade degli anni 2000, con le loro ripercussioni sull'economia reale, comportava la perdita del lavoro del compagno della sig.ra Botter, sig. \_\_\_\_\_. L'odierna ricorrente, quindi, si trovava (con un unico reddito familiare) nella situazione di non riuscire più a far fronte al pagamento delle rate del mutuo e agli altri debiti contratti.

A quanto sopra esposto si aggiunga che all'odierna ricorrente veniva diagnosticata l' \_\_\_\_\_ di conseguenza si vedeva costretta a sostenere importanti spese mediche (doc. n. 16).

La situazione sopra esposta determinava l'avvio di una esecuzione immobiliare, conclusasi nel 2017 con l'aggiudicazione dell'immobile per €

70.500,00. L'alienazione *de qua* non estingueva l'intero ammontare del debito contratto (cfr. pag. n. 6 rel. part.).

Nonostante l'occupazione reperita dal sig. \_\_\_\_\_ l'incalzare dei debiti (visti anche gli alti tassi TAN e TAEG applicati dalle banche - finanziarie) ha ridotto la sig.ra Botter in una situazione di sovraindebitamento non superabile se non ricorrendo alla liquidazione del proprio patrimonio.

\*\*\*\*\*

#### **4. Attivo - Situazione Patrimoniale**

L'istante non è proprietaria di alcun bene immobile e bene mobile, come si evince dalle visure per nominativo estratte dal sito dell'Agenzia Entrate e dal PRA (doc. n. 17 e doc. n. 18).

##### **4.1 – Quota parte dello stipendio.**

La sig.ra Botter percepisce uno stipendio netto pari a circa € 1.450,00 mensili (cfr. pag. n. 11 rel. part.). Il livello di indebitamento in essere (sul punto vedasi *infra*) consente alla stessa di liquidare € 500,00 al mese per l'intera durata del piano di liquidazione (anni 4) per fare fronte (parzialmente) ai pregressi debiti.

\*\*\*\*\*

#### **5. - Passivo**

A carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi (cfr. pag. n. 7 e n. 14 rel. part.)):

- a) € 43.500,00 – INPS (già INPDAP);
- b) € 240,92 – INPS;
- c) € 1.662,57 – V.E.R.I.T.A.S. S.p.a.;
- d) € 389,56 – ADER;
- e) € 12.561,00 – Compass Banca S.p.a.;
- f) € 878,95 – IFIS S.p.a. (già Findomestic S.p.a.);

e così per complessivi **€ 59.233,00**, a cui andranno aggiunti:

g) € 3.149,69 inclusi oneri di legge per i costi dell'O.C.C. dell'Associazione Nazionale Rialziamoci Italia - sede di Treviso, dott. Ciofalo;

h) € 3.570,00 inclusi oneri di legge per advisor contabile, dott.ssa Pavan;

i) € 1.250,00 inclusi oneri di legge per spese legali, Avv. Restori (doc. n. 19).

\*\*\*\*\*

#### **6. Situazione reddituale - spesa media mensile – fabbisogno.**

Le risultanze delle buste paga di febbraio, marzo e aprile 2022 (doc. n. 20) e le Certificazioni Uniche degli anni 2020, 2021 e 2022 presentate dalla sig.ra Botter (doc. n. 21) fotografano l'attuale situazione reddituale della stessa, la quale è assunta a tempo indeterminato presso l'\_\_\_\_\_ e percepisce uno stipendio di circa € 1.450,00 netti mensili (cfr. pag. n. 11 rel. part.).

Il fabbisogno familiare complessivo della sig.ra Botter è stato ricostruito e stimato dal Gestore della Crisi come nella tabella sotto riporta.

Descrizione	Importo mensile (in Euro)	Importo annuale (in Euro)
Canone di locazione / condominio	635,00 (doc. 22)	
Utenze (elett. – gas – acqua – tel.)	383,00	
Carburante, bollo, ass. e tagliando	180,00	
Farmaci e sanitari		660,00
Alimenti	600,00	
Abbigliamento		1.800,00
Animali domestici		1.200,00
Assicurazione famiglia		120,00
TOTALE	1.798,00	3.780,00
<b>Fabbisogno medio mensile</b>	<b>2.113,00</b> = 1.798,00 + 315,00 (3.780,00/12)	

In considerazione di quanto sopra esposto e della circostanza che il marito dell'odierna ricorrente, sig. \_\_\_\_\_ percepisce un reddito mensile di circa € \_\_\_\_\_ il Gestore ha ritenuto (cfr. pag. n. 12 rel. part.) che le disponibilità finanziarie ed il livello di indebitamento in essere consentono alla sig.ra Botter di liquidare € 500,00 mensili per l'intera durata del piano di liquidazione (anni 4) per fare fronte (parzialmente) ai pregressi debiti.

\*\*\*\*\*

### **7. Liquidazione del patrimonio**

Il procedimento al quale la sig.ra Patrizia Botter chiede di accedere è la liquidazione del patrimonio. Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1 Legge 3/2012 *“in alternativa alla proposta per la composizione della crisi da sovraindebitamento”* e dunque in alternativa all'accordo di sovraindebitamento ed al piano del consumatore, disciplinati dalla sezione I del capo II della citata legge, *“il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità dei cui all'art. 7, comma 2 lettere a) e b) può chiedere la liquidazione di tutti i beni”*. Poiché ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 lettera b) non rientrano nella liquidazione *“gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”* si ritiene che alla luce del prospetto sopra indicato alla sig.ra Botter sia consentito di trattenere l'importo di € 950,00 mensili per il sostentamento familiare.

Dato atto di ciò, come già indicato l'attivo che il ricorrente mette a disposizione dei propri creditori è costituito dalla quota dello stipendio pari a € 500,00 mensili per la durata del piano di liquidazione (anni 4).

Si precisa già da ora che:

- non potranno essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (sul punto cfr. Tribunale di Cremona, dott. Scarsato, Liquidazione n. 2/2020);
- l'attivo dovrà essere ripartito secondo l'ordine delle garanzie esistenti e delle prelazioni di legge così come saranno individuate dal Liquidatore;
- il debitore entro l'anno dalla chiusura della liquidazione proporrà domanda di esdebitazione al fine di dichiarare inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la sig.ra Patrizia Botter, come sopra rappresentata

### **C H I E D E**

che l'Ill.mo Tribunale di Treviso, ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa voglia:

- **Dichiarare** aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, L. n. 3/2012;
- **Nominare** il Liquidatore nella persona della dott. Davide Ciofalo, già nominata Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. da Sovraindebitamento dell'Associazione Nazionale Rialziamoci Italia - sede di Treviso;
- **Disporre** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **Disporre** che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

- **Stabilire** idonea pubblicità alla presente domanda e all'emanando decreto;
- **Ordinare** la trascrizione del decreto ad opera del Liquidatore;
- **Autorizzare** ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 lettera b) il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di € 500,00 che sarà invece direttamente acquisita alla procedura;
- **Fissare** nel termine di anni 4 (quattro) il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 14 *undecies* e *terdecies* della Legge 3/2012.

Ai fini della disciplina del contributo unificato si dichiara che il contributo da versare per il presente procedimento è pari ad € 98,00.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Istanza per la nomina di un gestore della crisi depositata presso l'O.C.C. da Sovraindebitamento dell'Associazione Nazionale Rialziamoci Italia - sede di Treviso;
- 2) nomina Gestore della Crisi, dott. Davide Ciofalo;
- 3) Tribunale di Milano, decreto del 06/11/2020, RG n. 99/2020, dott. Rossetti;
- 4) Tribunale di Brescia, decreto del 18/12/2020, RG n. 118/2020, dott. Franchioni;
- 5) Tribunale di Bologna, decreto del 16/04/2021, RG n. 1355/2021, dott.ssa Rimondini;
- 6) Tribunale di Perugia, decreto del 09/09/2021, RG. n. 5173/2021, dott.ssa Monaldi;
- 7) Tribunale di Modena, decreto del 14/09/2021, RG n. 14/2021, dott.ssa Salvatore;
- 8) Tribunale di Forlì, decreto del 08/11/2021, RG n. 22/2021, dott.ssa Vacca;
- 9) Tribunale di Bergamo, decreto del 29/12/2021, RG n. 39/2021, dott.ssa Gelato;
- 10) Tribunale di Spoleto, decreto del 11/01/2022, RG n. 9/2021, dott. Laudenzi;
- 11) Tribunale di Cagliari, decreto del 01/04/2022, RG n. 1/2022, dott. Caschili;
- 12) Tribunale di Tivoli, decreto del 19/04/2022, RG n. 8/2021, dott.ssa Leberati;
- 13) Tribunale di Mantova, decreto del 18/12/2021, RG. n. 3/2021, dott. Gibelli;
- 14) Dichiarazione sig. Botter;
- 15) Contratto di mutuo

INPDAP; 16) Documentazione medica sig.ra Botter; 17) Visura immobiliare; 18) Visura PRA; 19) Preventivo Avv. Daniele Restori; 20) buste paga di febbraio, marzo e aprile 2022; 21) Certificazioni Uniche anni 2020, 2021 e 2022; 22) Contratto di locazione; 23) Certificato di residenza sig.ra Botter ; 24) Stato di famiglia sig.ra Botter.

Si producono i seguenti allegati:

- Relazione particolareggiata ex art. 14 ter l.n. 3/2012 e s.m. dott. Ciofalo.

Parma, li 26/05/2022

Avv. Daniele Restori

Sig.ra Patrizia Botter